
Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI MATINO

Determinazione 1 febbraio 2019, n. 80**Occupazione d'urgenza e determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione.**

Oggetto:

Occupazione d'urgenza e determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione del progetto dei "Lavori di costruzione del II° lotto della Tangenziale Est tramite rettifica ed allargamento strada extraurbana esistente per configurarla nella categoria C2" dell'importo di Euro 500.000,00. CUP F64E15001040001 - CIG: 7427391CF0.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che le aree occorrenti per la realizzazione dell'opera in oggetto risultano essere regolarmente sottoposte al vincolo preordinato all'esproprio, in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 12/05/2017, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di costruzione del II° lotto della Tangenziale Est tramite rettifica ed allargamento strada extraurbana esistente per configurarla nella categoria C2" dell'importo di € 500.000,00." - CUP F64E15001040001, nonché dichiarata la pubblica utilità indifferibilità ed urgenza delle opere, con efficacia dalla data del 18/05/2017;

Visto il piano particellare di esproprio, con accluso elenco delle ditte espropriande, approvato unitamente al progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica con la predetta delibera della Giunta Comunale n. 134 del 12/05/2017;

Vista la determinazione R.S. n. 149 del 26.09.2018 con la quale è stata dichiarata l'efficacia ex tunc dell'aggiudicazione definitiva precedentemente assunta con determinazione della Responsabile CUC R.G. n. 475 del 22.08.2018 alla ditta **Coppola Giuliano S.P.** per Taviano . 73046 Matino (Le) - che ha offerto il ribasso percentuale del 13,00% sull'importo a base d'asta di € 287.292,69 per un valore contrattuale di **€ 258.490,69**, al lordo degli oneri di sicurezza di € 8.546,05, oltre IVA come per legge, in uno **€ 284.339,76** - dei lavori di che trattasi alle condizioni tecniche offerte in sede di gara;

Visto che per il caso in fattispecie ricorrono gli estremi d'urgenza per l'applicazione dell'art. 22-bis del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 in virtù delle seguenti motivazioni: Rispetto dei termini imposti dal Ministero Economia e Finanze in relazione al finanziamento concesso con D.M. 73/2006 n.11702;

Dato atto che sussistono i presupposti per disporre l'occupazione anticipata e la determinazione urgente dell'indennità, come previsti dall'art.22-bis del D.P.R. n.327/2001, modificato dal D.Lgs.n.302/2002;

Richiamato il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che con Decreto Sindacale prot. 335/2019, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1. l'occupazione d'urgenza gli immobili**, come riportati di seguito, per l'esproprio dei medesimi beni, siti nel comune di Matino, ricadenti in zona "E/5 Agricola del P. di F., necessari per la realizzazione del progetto dei "Lavori di costruzione del II° lotto della Tangenziale Est tramite rettifica ed allargamento

strada extraurbana esistente per configurarla nella categoria C2” dell’importo di € 500.000,00.” CUP F64E15001040001 - CIG: 7427391CF0;

E’ determinata inoltre **l’indennità in via provvisoria** da corrispondere, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.327/2001, alle ditte come appresso indicate:

BORTONE Rosa Maria Rosaria

Foglio: n. 15, particella n. 4, mq 1.480,00

Superficie da espropriare: mq 360,00

Indennità provvisoria: € 720,00

Per soprassuolo – muri a secco: € 2.984,05

Per vegetali – piante (ulivi): € 1.600,00

TONDI Giuliana Maria

Foglio: n. 15, particella n. 700, mq 25.446,00

Superficie da espropriare: mq 2.150,00

Indennità provvisoria: € 4.300,00

Per soprassuolo – muri a secco: € 5.642,57

Per vegetali – piante (ulivi): € 3.000,00

BOVE Giorgio Antonio

Foglio: n. 15, particella n. 1, mq 436,00

Superficie da espropriare: mq 50,00

Indennità provvisoria: € 100,00

Per soprassuolo – muri a secco: € 3.075,87

Per vegetali – piante (ulivi): € 600,00

QUINTANA STEFANIZZI Gabriele e FATTIZZO Rossana

Foglio: n. 15, particella n. 833, mq. 5.818,00

Superficie da espropriare: mq 10,00

Indennità provvisoria: € 20,00

QUINTANA STEFANIZZI Gabriele e FATTIZZO Rossana

Foglio: n. 15, particella n. 120, mq 7.791,00

Superficie da espropriare: mq 115,00

Indennità provvisoria: € 230,00

FERSINI Carlo

Foglio: n. 14, particella n. 753, mq 7.121,00

Superficie da espropriare: mq 275,00

Indennità provvisoria: € 550,00

Per vegetali – piante (ulivi): € 4.920,00

NICOLETTI Donatella

Foglio: n. 14, particella n. 89, mq 5.170,00

Superficie da espropriare: mq 170,00

Indennità provvisoria: € 340,00

GATTO Guido

Foglio: n. 14, particella n. 764, mq 170,00

Superficie da espropriare: mq 40,00

Indennità provvisoria: € 80,00

PANTALEO Lucia

Foglio: n. 14, particella n. 763, mq 1.725,00
Superficie da espropriare: mq 195,00
Indennità provvisoria: € 390,00
Per soprassuolo – muri a secco: € 8.931,29
Per vegetali – piante (ulivi): € 800,00

PANTALEO Lucia

Foglio: n. 14, particella n. 57, mq 1.895,00
Superficie da espropriare: mq 230,00
Indennità provvisoria: € 460,00
Per soprassuolo – muri a secco: € 5.258,61
Per vegetali – piante (ulivi): € 400,00

MILONE Giuseppa

Foglio: n. 14, particella n. 227, mq 330,00
Superficie da espropriare: mq 28,00
Indennità provvisoria: € 56,00
Per soprassuolo – muri a secco: € 517,51
Per vegetali – piante (ulivi): € 200,00

ROSSETTO Giorgio

Foglio: n. 14, particella n. 793, mq 5.969,00
Superficie da espropriare: mq 110,00
Indennità provvisoria: € 220,00
Per soprassuolo – muri a secco: € 133,55
Per vegetali – piante (ulivi): € 200,00

PRIMICERI Fabiana Giovanna

Foglio: n. 14, particella n. 35, mq 5.100,00
Superficie da espropriare: mq 1.425,00
Indennità provvisoria: € 2.850,00
Per soprassuolo – muri a secco: € 10.375,32
Per vegetali – piante (ulivi): € 2.000,00

PRIMICERI Lucia

Foglio: n. 14, particella n. 659, mq 2.617,00
Superficie da espropriare: mq 20,00
Indennità provvisoria: € 40,00
Per soprassuolo – muri a secco: € 1.711,14
Per vegetali – piante (ulivi): € 200,00

MARSANO Mario

Foglio: n. 15, particella n. 68, mq 7.142,00
Superficie da espropriare: mq 32,00
Indennità provvisoria: € 64,00

2. Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell'espropriazione, sarà notificato ai proprietari espropriandi con le forme degli atti processuali civili con avviso del luogo, giorno e dell'ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all'art.24 del D.P.R.

327/2001. L'avviso di esecuzione, ai fini dell'immissione in possesso, del presente decreto deve avvenire almeno sette giorni prima della stessa e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del decreto medesimo.

3. Le ditte proprietarie che intendano accettare le indennità di esproprio e di occupazione loro ascritte, a norma dell'art. 22-bis comma 1 del D.P.R. 327/2001, dovranno darne comunicazione a questo Comune entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente decreto. A tal uopo, dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione si intende irrevocabile.

Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità di esproprio sarà corrisposto prontamente un acconto pari all'80% dell'indennità accettata, secondo le modalità di cui al comma 6 dell'art. 20 del T.U., previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene.

Per il successivo pagamento diretto del saldo dell'indennità di esproprio accettata e dell'intera indennità di occupazione condivisa, il proprietario concordatario dovrà depositare, presso la scrivente Autorità entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, la seguente documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene: certificazione rilasciata dall'Ufficio dei Registri Immobiliari, o anche un'attestazione notarile, da cui risulti il titolo di proprietà e l'assenza di trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi.

Ricevuta dall'espropriando la comunicazione di accettazione dell'indennità e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di 60 giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, il proprietario potrà ugualmente dichiarare l'accettazione dell'indennità di esproprio ai fini della cessione volontaria dei beni, ma non avrà luogo il pagamento dell'acconto dell'80% come innanzi detto e il pagamento diretto delle intere somme dovute, sia per l'esproprio che per l'occupazione, avverrà soltanto dopo che lo stesso proprietario abbia assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti dei terzi rimettendo, a tal riguardo ed entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, specifica dichiarazione nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà e, se del caso, depositando un'idonea garanzia da prestare nei modi e nei termini che saranno successivamente stabiliti da questa Autorità in ordine ai pesi gravanti sul bene.

Inoltre, se l'immobile sia gravato di ipoteca, il proprietario dovrà esibire, nel medesimo termine di cui prima, una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma concordata. Unitamente alla predetta documentazione liberatoria, ai fini del pagamento diretto delle indennità offerte, il proprietario dovrà trasmettere il certificato dei Registri Immobiliari attestante la titolarità degli immobili da espropriare. In mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento diretto delle indennità ma la sola indennità di esproprio verrà depositata in favore della ditta presso la Cassa depositi e prestiti.

4. In caso di accettazione, l'indennità di espropriazione verrà incrementata delle maggiorazioni previste dall'art. 45, comma 2, del D.P.R. 327/2001. Al proprietario che abbia condiviso l'indennità spetta il seguente corrispettivo:

- se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3;
- se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3. In tale caso non compere l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4.

5. Per gli effetti di cui all'art. 40 comma 5 del D.P.R. 327/2001, per terreni agricoli la ditta proprietaria è invitata a trasmettere per il relativo rimborso, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione

della presente, un resoconto delle somme pagate per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile, unitamente ai relativi atti probatori attestanti gli importi versati; a tal uopo si chiarisce che la refusione dei tributi è subordinata all'esibizione, entro i prescritti termini, della richiesta documentazione in mancanza della quale non si procederà ad alcun rimborso tributario.

6. Tuttavia, si informa che per il riconoscimento delle predette maggiorazioni di indennità la ditta proprietaria dovrà convenientemente documentare, anche contestualmente all'eventuale atto di accettazione, la sussistenza delle proprie circostanze di diritto;
7. Ai sensi dell'art.42 del D.P.R.n.327/2001 spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.
8. In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di esproprio e di occupazione si intenderanno non accettate e, pertanto, il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. Per gli effetti dell'art. 22-bis comma 1 del DPR 327/2001, le eventuali ditte non concordatarie sulla misura dell'indennità di esproprio potranno presentare, entro il termine di 30 giorni dalla data di immissione nel possesso dei beni, osservazioni scritte e depositare documenti nonché potranno comunicare se intendano avvalersi del procedimento previsto dall'art. 21 comma 3 e ss. del DPR 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell'indennità di esproprio loro spettante. I proprietari interessati all'applicazione della predetta procedura, contestualmente alla comunicazione di avvalimento, dovranno anche designare un tecnico di propria fiducia affinché venga nominato da questa Autorità a far parte della terna dei periti incaricati per la stima del valore venale dei beni espropriandi. Con l'occasione si invitano, altresì, i proprietari che intendessero aderire alla procedura ex art. 21 di proporre, in comune accordo, un unico perito in loro rappresentanza: viceversa questa Autorità, dovendo scegliere un solo tecnico da nominare tra quelli designati, dovrà necessariamente procedere a sorteggio affinché venga eletto lo stesso perito per tutti.
9. Tutti i terreni oggetto del presente provvedimento ricadono in zona E5 Agricola del vigente P. di F. , pertanto l'indennità di esproprio non è assoggettata a ritenuta d'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001;
10. Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, con le forme degli atti processuali civili, il presente decreto di occupazione d'urgenza alle ditte espropriande; di seguito, il citato beneficiario provvederà a sua cura a notificare ai proprietari ablati e agli eventuali possessori, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, l'avviso di esecuzione del decreto di occupazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione medesima; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni espropriandi. L'Autorità darà atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del D.P.R. 327/2001. Tuttavia, l'esecuzione del decreto di occupazione deve aver luogo entro 3 mesi dalla data della sua emanazione sotto pena di nullità, ex art. 22-bis comma 4 del D.P.R. 327/2001.
11. Per l'ulteriore seguito della pratica si invitano le ditte espropriande a comunicare a questa Autorità la residenza fiscale e il codice fiscale di ciascun proprietario. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le richieste informazioni vengono rese.

12. Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il sottoscritto responsabile rilascia altresì il parere di regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis TUEL.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Renato Del Piano